



Roma 24 marzo 2020

Ai Comandanti di
Arma dei Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Corpi forestali di Regioni e Province Autonome
Corpi di Polizia locale

Trasmissione URGENTE via PEC e via email

Oggetto: Covid-19 e spostamenti di volontari per accudimento e gestione di animali d'affezione, canili, gattili, colonie feline e gatti in stato di libertà - applicazione non uniforme norme in vigore – chiarimenti e richiesta intervento su personale impiegato in operazioni di controllo

Spettabile Comando,

il sottoscritto Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, firmataria di un Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri in data 25.7.2017, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, ex art. 19 quater, disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, come introdotto dall'articolo 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali desidera rappresentarle quanto segue.

L'associazione riscontra con apprensione un'applicazione non uniforme delle recenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, anche in sede di controllo da parte delle Forze di Polizia in relazione alla protezione degli animali d'affezione.

Tiene dunque a ribadire in questa sede che **lo spostamento delle persone fisiche per accudimento e gestione delle colonie feline, dei canili, dei gattili, nonché dei gatti in libertà e degli animali d'affezione, è giustificato per ragioni di necessità e motivi di salute**, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) dell'8 marzo 2020 poiché compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 nonché con l'articolo 1 comma 1 lettera b) riguardo alla “assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” del DPCM 22 marzo u.s.

Difatti i proprietari e i detentori degli animali d'affezione sono responsabili ai sensi di Legge, come pure i volontari delle colonie feline, dei canili, dei gattili e dei gatti in stato di libertà (L.281/1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Sul punto si ricorda che tale norma all'articolo 1, dispone che: *“lo Stato ha l'obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (...)”*, in altre parole, la Legge 281 ha riconosciuto come *“interesse pubblico preminente di rilievo statale”* la promozione del benessere e la tutela degli animali d'affezione mentre all'art articolo 2, comma 7 è previsto che le colonie feline sono protette ed è vietato a chiunque maltrattarle e/o spostarle dal loro habitat naturale.

Secondo la giurisprudenza la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice penale all'articolo 544 ter¹². Vigendo inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011).

Proprio in questo senso, ed a protezione degli animali d'affezione, la recente **Circolare del Ministero della Salute del 12/03/2020** (v. allegato, pag. 2) **chiarisce che nel novero degli spostamenti consentiti per “motivi di salute” rientra l'accudimento e la gestione di colonie feline, canili, gattili, gatti in stato di libertà e animali d'affezione.**

Da ultimo, anche il recentissimo **D.P.C.M. 22/03/2020**, che vieta gli spostamenti delle persone fisiche al di fuori del Comune ove si trovino, **fa comunque salve le esigenze di assoluta urgenza e – ancora una volta – i motivi di salute (art. 1, comma 1, lett. b), compresi dunque i casi contemplati dalla circolare ministeriale del 12/03/2020.**

Alla luce della Circolare ministeriale citata e del quadro normativo esposto **lo spostamento di un soggetto da Comune a Comune o all'interno del suo Comune**, nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste (es. mantenere le distanze adeguate, lavarsi le mani etc), **al fine di accudire e garantire la vita e la salute ad animali di cui a vario titolo si è responsabili è lecito, in base al combinato disposto degli art.li 1 e 2 comma 7 Legge 281 del 1991 ed articoli 544 bis, 544 ter e 727 c.p., in quanto dettato dallo svolgimento di una attività indispensabile a garantire la vita e la salute dell'animale in questione, come del resto previsto dalla Circolare citata.**

Ciò premesso e considerato,
ringraziando sin da ora per l'attenzione,
chiediamo un cortese **intervento presso le articolazioni di Vostra competenza e il personale impegnato nelle operazioni di controllo, per ricordare che sono consentiti gli spostamenti – anche intercomunali – per dichiarata e documentata esigenza di accudimento e gestione delle colonie feline, dei canili, dei gattili e dei gatti in stato di libertà (L. 281/1991), nonché degli animali d'affezione.**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

¹ Cassazione penale sez III n. 7661, 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III n. 26368, 6 luglio 2011, cit; Cassazione penale sezione III n. 44822, 30 novembre 2007; Cassazione penale Sez. 3^a n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto

² Sez. 3^a n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Attendiamo, se possibile, un Vostro cortese riscontro.

Con i più distinti saluti, ringraziando per la tanto più ora importante e delicata attività che il suo Corpo di Polizia sta svolgendo in queste settimane, sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento al numero 329.0398533.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Alle Prefetture

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Province autonome
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria

FNOVI e AMNVI

LORO SEDI

Registro – Classif:
Allegati:

Oggetto: Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020.

In riferimento all'oggetto e rilevata l'evoluzione della situazione sanitaria per SARS-Cov-2 sull'intero territorio nazionale, le scriventi Direzioni Generali, fanno presente quanto segue.

Tenuto conto che con i DPCM dell'8 e 9 marzo 2020, il Governo ha deciso l'estensione a tutta l'Italia delle aree a contenimento rafforzato e che con il DPCM 11 marzo ha emanato ulteriori misure di contenimento e gestione, si rende necessario precisare che alle attività veterinarie, produttive e zootecniche individuate come necessarie nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020, si applica la deroga prevista all'articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche, ossia:

“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”.

Pertanto, tenuto conto che le limitazioni introdotte dai nuovi DPCM 8 e 9 e 11 marzo c.a. non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salvo per i soggetti sottoposti a misure di quarantena o che siano risultati positivi al test per COVID-19, si precisa che le misure per la regolamentazione delle attività veterinarie, produttive e zootecniche già esplicitate nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020 si applicano all'intero territorio nazionale.

Si ritiene, altresì, opportuno precisare che, in virtù dell'estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione *da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati* risulta essere superata dall'utilizzo del modello di autocertificazione previsto dal DPCM del 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Si sottolinea che, vista l'attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell'Influenza aviaria e della Peste Suina Africana sono da ritenersi **inderogabili**.

Per quanto riguarda i Piani cofinanziati dall'U.E., sarà cura di questa Amministrazione comunicare i termini entro cui dovranno essere presentate le rendicontazioni da parte delle regioni e province autonome, essendo già intervenuti presso la Commissione europea.

Per quanto riguarda le tutte le altre attività di rendicontazione, i termini sono differiti al 30 maggio p.v.

Sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91.

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM.

IL DIRETTORE GENERALE DGSF
f.to Silvio Borrello*

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
f.to Massimo Casciello*